



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL N° 7 CARBONIA

Deliberazione n.

644/c

Adottata dal Commissario Straordinario in data

29 APR 2016

Oggetto: Stipula convenzione con l'Istituto Magistrale Statale "Carlo Baudi di Vesme" di Iglesias.

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e Legali il quale,

PREMESSO

che ai sensi dell'art.1 DLgs 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi del secondo ciclo, sia nel sistema dei licei, sia nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale, per assicurare ai giovani, l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;

che ai sensi dell'art.21 della LR n.19/2007, gli allievi possono svolgere i percorsi formativi attraverso l'alternanza di studio e lavoro, nelle sue diverse modalità e forme di inserimento nelle realtà culturali, sociali, produttive, professionali e dei servizi, comprese quelle del tirocinio formativo e della bottega – scuola di cui agli articoli 18 e 19 della legge regionale n.22/2006;

che la Regione Sardegna valorizza le varie tipologie di percorsi di alternanza, sostenendo che l'alternanza scuola lavoro, costituisce una peculiare metodologia educativa, che attribuisce all'esperienza in ambito lavorativo una valenza formativa essenziale per acquisire un'istruzione e Formazione Professionale al servizio della persona, funzionali, e non asservite, al lavoro e all'occupazione;

VISTA

l'istanza presentata con nota prot. n.8408 del 14 aprile 2016, dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Elisa Angius dell'Istituto Magistrale Statale "Carlo Baudi di Vesme" di Iglesias", diretta ad ottenere la stipula di una convenzione, per consentire lo svolgimento del tirocinio di n.4 allievi presso il CSM Aziendale di Iglesias;

PRESO ATTO

che lo svolgimento dello stage formativo "Alternanza Scuola - Lavoro per gli studenti dell'Istituto, sarà svolto nell'ambito della programmazione didattica - educativa, presso il CSM Aziendale di Iglesias;

che ai sensi dell'art.5 della su citata convenzione il soggetto promotore assicura tutti gli allievi beneficiari del percorso in alternanza scuola – lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nella gestione per conto di cui all'art.190 comma 2, del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965 n.1124, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore;

VISTO

lo schema di convenzione trasmesso dall'Istituto Magistrale Statale "Carlo Baudi di Vesme" di Iglesias, di cui si allega copia per costituirne parte integrante e sostanziale,

nel quale è prevista la regolamentazione delle attività a carico del proponente e dell'Ente ospitante;

Il Commissario Straordinario

Preso atto dell'istruttoria svolta dal Responsabile del Servizio Affari Generali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa:

- di approvare lo schema di convenzione proposto dall'Istituto Magistrale Statale "Carlo Baudi di Vesme" di Iglesias, per i tirocini di formazione e di orientamento dei propri studenti;
- di dare atto che lo schema anzidetto allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina oneri economici a carico dell'Azienda.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dott. Antonio Onnis




Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Maria Fanni Pittau

Il Resp.le AAGG

add



Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti





REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
ASL n° 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali,

Attesta che la deliberazione
n° 047/C del 29 APR 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio dell'Azienda USL n° 7
- 2 MAG 2016

a partire dal _____

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it


Servizio Affari Generali



PEC



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE
"Carlo Baudi di Vesme"
con annesse sezz. Sperimentali ad indirizzo
Linguistico **Scienze Umane S.U. Opz. Economico Sociale**
zona San Salvatore tel 0781/40955-24734 fax 0781/259645
e-mail : capmo4000n@istruzione.it
09016-IGLESIAS- (CA)



Prot. 2061/A32 del 13.04.2016

ASL 7

PG/2016/ 0008408 del 14-04-2016 ore 09,22

Adiente: ISTITUTO MAGISTRALE STATALE CARLO

Assegnatario: Affari Generali - Garau/M. Ter

Classifica: 1.14 Fascicolo: 4 del 2016



AL COMMISSARIOASL 7
AL SERVIZIO AFFARI GENERALI

Oggetto : Richiesta stipula convenzione per Alternanza Scuola/Lavoro

Come da accordi telefonici, con la presente si chiede alla Vostra Azienda di poter stipulare una convenzione per la realizzazione di percorsi formativi rientranti nel progetto di alternanza scuola/lavoro.

A tal riguardo si allega una proposta di convenzione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof. ssa Elisa Angius

Firma autografa omessa ai sensi
Dell'art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993



ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "C.Baudi di Vesme"

Liceo Linguistico - Liceo delle Scienze Umane -

Liceo Scienze Umane opzione Economico Sociale

tel. 0781/40955- fax 0781/259645

sito web:www.liceobaudi.it

e-mail capm04000n@istruzione.it-segrbaudi@tiscali.it

cod. fiscale 81002610921- cod. min. CAPM04000N

IGLESIAS

Prot.n° 1896/A32

Iglesias, 04/04/2016

CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI STAGE

TRA

L'Istituto Magistrale Statale "C.Baudi di Vesme" di Iglesias, con sede in Iglesias, Via Monsignor A. Saba, snc, CF 81002610921 denominato *soggetto promotore*, legalmente rappresentato dal Dirigente Scolastico Prof.ssa Angius Elisa, nata a Fluminimaggiore il 06/09/1952 - CF.: NGSLSSE52P46D6390

E

CENTRO SALUTE MENTALE - ASL 7,

PREMESSO che

- ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione, per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
- ai sensi della legge 13 luglio 2015 n.107, art.1, commi 33-43, i percorsi di alternanza scuola lavoro, sono organicamente inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa dell'istituzione scolastica come parte integrante dei percorsi di istruzione;
- l'alternanza scuola-lavoro è soggetta all'applicazione del D. Lgs. 9 aprile 2008, n .81 e successive
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, (comma 1 lettera a) della legge 24/06/97 n. 196, possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto o debbano assolvere il diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi del D.L.n. 76 del 15 aprile 2005

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti dell'Istituto "Baudi di Vesme" nell'ambito del progetto di Alternanza scuola - lavoro in ottemperanza alla Legge 107/2015. Ai sensi dell'art. 18 della legge 24/06/1997, n. 196 il soggetto ospitante si impegna ad accogliere presso le sue strutture n. 4 soggetti in tirocinio di formazione ed orientamento su proposta dell'Istituto Baudi di Vesme di Iglesias ai sensi dell'art. 5 del D.M. 25/3/1998, n.142 attuativo dell'art. 18 della legge n. 196 del 1997.

ART.1

L'Ente Centro Salute Mentale - asl 7 di Iglesias qui di seguito indicata anche come il "soggetto ospitante", si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture n°4 studenti maggiorenni appartenenti alle classi 3[^] Liceo Scienze Umane nel periodo _____, in alternanza scuola lavoro su proposta dell'Istituto Magistrale Statale C. Baudi di Vesme di Iglesias di seguito indicata anche come "istituzione scolastica".

ART. 2.

1. L'accoglimento degli studenti/sse per i periodi di apprendimento in ambiente lavorativo non costituisce rapporto di lavoro.
2. Ai fini e agli effetti delle disposizioni di cui al D. Lgs. 81/2008, lo studente in alternanza scuola lavoro è equiparato al lavoratore, ex art. 2, comma 1 lettera a) del decreto citato.
3. L'attività di formazione ed orientamento del percorso in alternanza scuola lavoro è congiuntamente progettata e verificata da un docente tutor interno, designato dall'istituzione scolastica, e da un tutor formativo della struttura, indicato dal soggetto ospitante, denominato tutor formativo esterno;
4. Per ciascun allievo beneficiario del percorso in alternanza inserito nella struttura ospitante in base alla presente Convenzione è predisposto un percorso formativo personalizzato, che fa parte integrante della presente Convenzione, coerente con il profilo educativo, culturale e professionale dell'indirizzo di studi.
5. La titolarità del percorso, della progettazione formativa e della certificazione delle competenze acquisite è dell'istituzione scolastica.
6. L'accoglimento degli studenti/sse minorenni per i periodi di apprendimento in situazione lavorativa non fa acquisire agli stessi la qualifica di "lavoratore minore" di cui alla L. 977/67 e successive modifiche.

ART.3

1. Il docente tutor interno svolge le seguenti funzioni:
 - a) elabora, insieme al tutor esterno, il percorso formativo personalizzato sottoscritto dalle parti coinvolte (scuola, struttura ospitante, studente, soggetti esercenti la potestà genitoriale);

- b) assiste e guida lo studente nei percorsi di alternanza e ne verifica, in collaborazione con il tutor esterno, il corretto svolgimento;
- c) gestisce le relazioni con il contesto in cui si sviluppa l'esperienza di alternanza scuola lavoro, rapportandosi con il tutor esterno;
- d) monitora le attività e affronta le eventuali criticità che dovessero emergere dalle stesse;
- e) valuta, comunica e valorizza gli obiettivi raggiunti e le competenze progressivamente sviluppate dallo studente;
- f) promuove l'attività di valutazione sull'efficacia e la coerenza del percorso di alternanza, da parte dello studente coinvolto;
- g) informa gli organi scolastici preposti (Dirigente Scolastico, Dipartimenti, Collegio dei docenti, Comitato Tecnico Scientifico/Comitato Scientifico) ed aggiorna il Consiglio di classe sullo svolgimento dei percorsi, anche ai fini dell'eventuale riallineamento della classe;
- h) assiste il Dirigente Scolastico nella redazione della scheda di valutazione sulle strutture con le quali sono state stipulate le convenzioni per le attività di alternanza, evidenziandone il potenziale formativo e le eventuali difficoltà incontrate nella collaborazione.

2. Il tutor formativo esterno svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il tutor interno alla progettazione, organizzazione e valutazione dell'esperienza di alternanza;
- b) favorisce l'inserimento dello studente nel contesto operativo, lo affianca e lo assiste nel percorso;
- c) garantisce l'informazione/formazione degli studenti/sse sui rischi specifici aziendali, nel rispetto delle procedure interne;
- d) pianifica ed organizza le attività in base al progetto formativo, coordinandosi anche con altre figure professionali presenti nella struttura ospitante;
- e) coinvolge lo studente nel processo di valutazione dell'esperienza;
- f) fornisce all'istituzione scolastica gli elementi concordati per valutare le attività dello studente e l'efficacia del processo formativo.

3. Le due figure dei tutor condividono i seguenti compiti:

- a) predisposizione del percorso formativo personalizzato, anche con riguardo alla disciplina della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. In particolare, il docente tutor interno dovrà collaborare col tutor formativo esterno al fine dell'individuazione delle attività richieste dal progetto formativo e delle misure di prevenzione necessarie alla tutela dello studente;
- b) controllo della frequenza e dell'attuazione del percorso formativo personalizzato;
- c) raccordo tra le esperienze formative in aula e quella in contesto lavorativo;
- d) elaborazione di un report sull'esperienza svolta e sulle acquisizioni di ciascun allievo, che concorre alla valutazione e alla certificazione delle competenze da parte del Consiglio di classe;
- e) verifica del rispetto da parte dello studente degli obblighi propri di ciascun lavoratore di cui all'art. 20 D. Lgs. 81/2008. In particolare la violazione da parte dello studente degli obblighi richiamati dalla norma citata e dal percorso formativo saranno segnalati dal tutor formativo esterno al docente tutor interno affinché quest'ultimo possa attivare le azioni necessarie.

ART. 4

Durante lo svolgimento del percorso in alternanza scuola lavoro i beneficiari del percorso sono tenuti a:

- a) svolgere le attività previste dal percorso formativo personalizzato;
- b) rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, nonché tutte le disposizioni, istruzioni, prescrizioni, regolamenti interni, previsti a tale scopo;
- c) mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento dell'attività formativa in contesto lavorativo;
- d) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- e) rispettare gli obblighi di cui al D.Lgs. 81/2008, art. 20.

ART. 5

L'istituzione scolastica assicura i beneficiari del percorso in alternanza scuola lavoro contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore. In caso di incidente durante lo svolgimento del percorso il soggetto ospitante si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) e, contestualmente, al soggetto promotore.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 18 del D. Lgs. 81/2008 il soggetto promotore si fa carico dei seguenti obblighi:

- tener conto delle capacità e delle condizioni della struttura ospitante, in rapporto alla salute e sicurezza degli studenti impegnati nelle attività di alternanza;
- informare/formare lo studente in materia di norme relative a igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, con particolare riguardo agli obblighi dello studente ex art. 20 D. Lgs. 81/2008;
- designare un tutor interno che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP);

ART. 6

1. Il soggetto ospitante si impegna a:

- a) garantire ai beneficiari del percorso, per il tramite del tutor della struttura ospitante, l'assistenza e la formazione necessarie al buon esito dell'attività di alternanza, nonché la dichiarazione delle competenze acquisite nel contesto di lavoro;
- b) rispettare le norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- c) consentire al tutor del soggetto promotore di contattare i beneficiari del percorso e il tutor della struttura ospitante per verificare l'andamento della formazione in contesto lavorativo, per coordinare l'intero percorso formativo e per la stesura della relazione finale;
- d) informare il soggetto promotore di qualsiasi incidente accada ai beneficiari;
- e) individuare il tutor esterno in un soggetto che sia competente e adeguatamente formato in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro o che si avvalga di professionalità adeguate in materia (es. RSPP).

ART. 7

La presente convenzione decorre dalla data sotto indicata e dura fino all'espletamento dell'esperienza definita da ciascun percorso formativo personalizzato presso il soggetto ospitante.

È in ogni caso riconosciuta facoltà al soggetto ospitante e al soggetto promotore di risolvere la presente convenzione in caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o del piano formativo personalizzato.

Luogo e Data

.....

IL RAPPRESENTANTE

Centro Salute Mentale

()

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(Prof.ssa Elisa Angius)
